

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000476 28.04.2017

N°	DATA
----	------

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**RICORSO AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – SEZ. LAVORO PROMOSSO
DA P.R. CONTRO LA EX AZIENDA OSPEDALIERA DI GALLARATE.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione n. 731 del 23.11.2015 con la quale l'allora Azienda Ospedaliera di Gallarate ha disposto la costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro promosso da P.R. contro l'Azienda al fine di:

- accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, svolte dal 2000 al 31.1.2014, e

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

pertanto condannare l'Azienda Ospedaliera di Gallarate al relativo pagamento con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo,

- accertare e dichiarare che il trasferimento del dipendente a suo tempo disposto dall'Azienda è nullo e discriminatorio,
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno alla salute determinato in complessivi € 48.425,00 (comprensivo di invalidità temporanea e danno biologico), a causa del comportamento aziendale e dell'illegittimo trasferimento;

Dato atto che con la suddetta deliberazione è stato nominato quale patrocinatore dell'ente nel ricorso in argomento l'Avv. Stefano Beretta del foro di Milano, che ha provveduto a costituirsi nell'interesse dell'Ente con deposito della memoria acquisita al protocollo dell'ente n.29398 del 10.12.2015;

Vista la sentenza n.119/2017 del 22.3.2017 del Tribunale di Busto Arsizio, trasmessa dall'Avv. Beretta con nota prot. n.15699 del 28.3.2017, emessa nella causa n.1195/2015, che rigetta la domanda e condanna il ricorrente a rimborsare a favore dell'Azienda le spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali, € 30,00 per spese, oltre cpa ed IVA;

Vista infine la nota pro forma n.414 del 28.3.2017, acquisita agli atti dell'ente, per la liquidazione a saldo delle prestazioni professionali rese dall'Avv. Beretta, emessa nel rispetto del preventivo prot. n.27539 del 18.11.2015, per un importo di € 1.320,00 oltre cpa ed IVA, sul quale verrà applicata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Roberta Labanca, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 26/04/2017, registrata al progressivo n.499 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Responsabile della S.C. "Pianificazione e progetti interaziendali" in sostituzione del Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prendere atto della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro n.119/2017 del 22.3.2017 emessa sul ricorso n.1195/15 promosso da P.R., che lo

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

respinge condannando il ricorrente alle spese di lite liquidate in € 3.000, oltre 15% di spese generali, € 30 per spese, oltre cpa ed IVA;

2° - di liquidare e pagare all'Avv. Stefano Beretta del foro di Milano, a saldo per le prestazioni professionali rese nel ricorso in oggetto, la somma di € 1.674,82, comprensiva di contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%, precisando che in sede di pagamento verrà effettuata la ritenuta d'acconto prevista dalla normativa vigente;

3° - di procedere, tramite l'Avv. Beretta, al recupero dal ricorrente delle spese di lite nella misura liquidata da sentenza, dando mandato alla Struttura Complessa Affari Legali e delle Assicurazioni di monitorare lo stato del recupero fino all'integrale ristoro;

4° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 1.674,82 e sarà registrato al conto 202210020 "Fondo Rischi - oneri Legali" – (ex A.O. 25103002) del Conto Economico del Bilancio dell'Azienda – anno 2015;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Brazzoli)